

INDICE

PARTE I

Preambolo

Art. 1 – Titolo preliminare: Costituzione della Sardegna in Regione autonoma speciale

Art. 2 – La Nazione sarda

Art. 3 – Il popolo sardo

Art. 4 – La lingua

Art. 5 – Simboli della Sardegna

Art. 6 – Capitale

Art. 7 – Quadro istituzionale

Art. 8 – Azioni positive

TITOLO I – La Regione Autonoma di Sardegna

CAPO I – Poteri autonomisti

Art. 9 – Competenze

Art. 10 – La Regione Autonoma della Sardegna

Art. 11 – Organi della Regione

Art. 12 – Il Parlamento sardo

Art. 13 – Elettorado attivo e passivo

Art. 14 – Incompatibilità e decadenza

Art. 15 – Durata in carica del Parlamento

Art. 16 – Competenze del Parlamento

Art. 17 – Organi del Parlamento

Art. 18 – Compiti del Presidente del Parlamento

CAPO II – Funzioni del Parlamento

Art. 19 - Prerogative dei Deputati

Art. 20 – Iniziativa legislativa

Art. 21 – Giuramento dei deputati

Art. 22 – Riunioni obbligatorie e straordinarie del Parlamento

Art. 23 – Validità delle deliberazioni del Parlamento

Art. 24 – Pubblicità delle sedute

Art. 25 – Approvazione dei documenti contabili annuali e pluriennali

CAPO III – Funzioni del Governo

Art. 26 - Il Governo della Regione autonoma

Art. 27 – Il Governatore

Art. 28 – Decadenza dalla carica di Governatore

Art. 29 – Il Vicegovernatore

Art. 30 – I Ministri

Statuto speciale della Sardegna

Art. 31 – Legge statutaria

Art. 32 – Scioglimento del Parlamento

Art. 33 – Partecipazione del Governo della Regione Autonoma alle sedute parlamentari

Art. 34 – Decreti legge

CAPO IV – Finanze, demanio e patrimonio

Art. 35 – Finanze

Art. 36 – Federalismo fiscale

Art. 37 – Interventi per la rinascita economica

Art. 38 – Servitù militari

TITOLO II – Sistema delle Autonomie Locali

Art. 39 – Federalismo interno

Art. 40 – Funzioni amministrative

Art. 41 – Autonomia finanziaria

Art. 42 – I Comuni

Art. 43 – Le Province

TITOLO III – Rapporti della Regione Autonoma con lo Stato centrale e con l'Unione Europea

Art. 44 – Partecipazione al Consiglio dei Ministri

Art. 45 – Iniziativa legislativa della Regione Autonoma

Art. 46 – Soggettività nell'Unione Europea

Art. 47 – Esecuzione dei trattati

Art. 48 – Ricorsi alla Corte costituzionale

Art. 49 – Consulta statutaria

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 50 – Iniziativa di revisione

Art. 51 - Costituzione del Parlamento in Assemblea Costituente

Art. 52 – Modifiche dell'organizzazione dei poteri

PREAMBOLO
STATUTO SPECIALE DELLA SARDEGNA

“CARTA DE LOGU DE SARDIGNA”

Il Popolo Sardo nell'ambito del processo di recupero e sviluppo delle libertà democratiche, ha riconquistato il 26 febbraio del 1948 le sue libere istituzioni di autogoverno.

Il tempo trascorso da quel riconoscimento ha reso ancora più profonde le inadeguatezze dello Statuto di Autonomia Speciale, già rilevate all'indomani della sua promulgazione.

A sessant'anni dalla sua emanazione la Sardegna ridefinisce il rapporto con il potere centrale dello Stato e di conseguenza con l'Unione Europea.

Esprime la propria identità collettiva.

Stabilisce le sue istituzioni e regola le proprie relazioni nel segno di una libera e volontaria solidarietà con le altre nazionalità e Regioni della Repubblica, riformulando la propria Costituzione, ispirata al sentimento di autodeterminazione dei sardi di ieri e di oggi.

Il nuovo Statuto Speciale si basa su tre elementi fondamentali:

- La Sardegna è l'Isola più periferica nel Mediterraneo facente parte integrante della Repubblica italiana e per questo rivendica una effettiva, illimitata continuità territoriale con la parte continentale della Repubblica e con il resto dell'Unione Europea
- La Sardegna è una Nazione con proprio territorio, propria storia, propria lingua, proprie tradizioni, propria cultura, propria identità ed aspirazioni distinte da quelle della Nazione italiana e assomma in sé tutte le culture e le civiltà che si sono succedute nell'Isola dal prenuragico ad oggi. Nel rispetto delle libertà religiose e di pensiero dei suoi cittadini, riconosce le bimillinarie radici cristiane della società sarda, punto di arrivo del lungo cammino del popolo della Sardegna. Per questo gestisce e coltiva in sovranità la propria eredità culturale, materiale e immateriale, in un ordinamento istituzionale nel quale la Regione Autonoma della Sardegna è dotata di sovranità a titolo uguale a quella dello Stato centrale, ripartita consensualmente secondo la presente Costituzione sarda
- La Sardegna è la base istituzionale dell'attuale Stato italiano, il quale secondo la Dottrina: "... non è altro che l'antico Regno di Sardegna ampliato nei suoi confini..." nato il 19 giugno del 1324 e per secoli pregnato dal sangue e dal sudore e dalla fatica dei sardi

La Sardegna in considerazione della propria identità ed individualità e delle proprie aspirazioni storiche, politiche e culturali nell'ambito della Repubblica italiana si dota di una Carta fondamentale o Carta De Logu tesa a:

- riconoscere il diritto al suo pieno autogoverno;
- realizzare il federalismo interno secondo il principio di sussidiarietà, coesione sociale e tutela delle piccole comunità e delle sue minoranze linguistiche;
- difendere e sviluppare l'ecosistema sardo;
- difendere la libertà d'impresa e il diritto al lavoro;
- accrescere il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini sardi;
- rendere migliore la coabitazione del popolo sardo e degli altri popoli della Repubblica e dell'Unione europea;
- assicurare un ruolo autonomo della Sardegna nei processi di formazione delle decisioni in seno alla Repubblica e all'UE;
- incentivare il proprio ruolo e la propria vocazione euro mediterranea.

-

Alla base della Carta fondamentale o Carta de Logu vi è l'affermazione che:

- Il Popolo sardo è un popolo d'Europa con identità peculiare, avente una propria storia, una propria lingua, una propria cultura, proprie tradizioni, un proprio territorio.
- Il Popolo sardo afferma il diritto di decidere del proprio avvenire, secondo quanto sanciscono la Carta dell'Onu, il Patto internazionale dei diritti civili e politici, il Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali, l'atto di Helsinki, la Carta di Parigi e conformemente a quanto stabilisce la Dichiarazione solenne di sovranità adottata dal Consiglio Regionale della Sardegna il 22 febbraio 1999.
- Nella prospettiva di un ordinamento federale asimmetrico della Repubblica italiana rafforza, garantisce ed intensifica l'esercizio ed il raggiungimento delle libertà e di un'effettiva giustizia sociale; dello sviluppo economico, della diffusione della cultura, della coesione sociale; si ispira ai principi della sussidiarietà, della sicurezza e della pace.
- I diritti storici sono imprescrittibili spettando ai Sardi – e soltanto ad essi- la loro gestione.

-----oooo-----

Art. 1

TITOLO PRELIMINARE

La Sardegna si costituisce in Regione Autonoma Speciale.

Art. 2

La Nazione sarda

Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare e il cielo territoriale, l'ambiente, la lingua, la cultura e l'eredità culturale, materiale ed immateriale, della Sardegna costituiscono la Nazione sarda.

In quanto Nazione, la Sardegna esercita il proprio autogoverno costituendosi in Regione autonoma speciale, in armonia con la Costituzione repubblicana e con la presente Carta fondamentale, e nel rispetto dei principi che si ispirano alla convivenza fra i popoli dell'Unione Europea.

I poteri della Regione autonoma derivano dal popolo sardo e sono esercitati nel rispetto della Costituzione sarda e dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, in armonia con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Il nucleo primo dell'autogoverno del suo popolo risiede nelle comunità insediatesi nel proprio territorio nel corso dei secoli.

Art. 3

Il popolo sardo

Il popolo sardo è l'insieme dei sardi residenti dentro e fuori dell'Isola di quanti si dichiarino appartenenti ad esso.

La Regione sarda rafforza i vincoli culturali, sociali ed economici con le Comunità sarde fuori dell'Isola e presta loro la necessaria assistenza.

La Regione disciplina con propria legge la partecipazione degli emigrati alle elezioni per il rinnovo del Parlamento sardo.

Art. 4

Statuto speciale della Sardegna

La lingua

La lingua propria della Sardegna è il sardo che, in quanto tale, è lingua ufficiale nel territorio della Regione autonoma. Al pari del sardo, l'italiano è lingua ufficiale. Tutti gli abitanti hanno diritto di conoscere e di usare entrambe le lingue.

Nel territorio di Alghero, il catalano gode analogo riconoscimento di ufficialità sia con la lingua sarda sia con la lingua italiana.

Al gallurese, al sassarese, al tarbarchino compete analoga tutela.

Le istituzioni sarde garantiscono l'uso della lingua sarda e delle diverse lingue parlate nel suo territorio e adottano misure e strumenti necessari per assicurarne conoscenza e uso.

Art. 5

Simboli della Sardegna

La Sardegna è dotata di propri simboli che ne incarnano l'identità e ne regola l'uso con legge del proprio Parlamento.

La bandiera della Sardegna è quella dei Quattro Mori: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.

Il giorno dell'approvazione della presente Carta è festa della Nazione Sarda.

L'inno sardo è " Su patriotu sardu a sos feudatàrios ".

Il motto della Regione autonoma è "Fortza paris! ".

Art. 6

Capitale

La capitale della Sardegna è Cagliari che è anche sede permanente del Parlamento, del Governo, della Consulta delle autonomie.

Art. 7

Quadro istituzionale

La Regione autonoma è parte della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

I rapporti fra la Regione autonoma e lo Stato centrale sono ispirati al principio della pari dignità istituzionale.

La Regione autonoma è garante in Sardegna dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dalla Costituzione italiana e universalmente riconosciuti.

E' vietata qualsiasi forma di discriminazione per nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizione sociale o personale.

In Sardegna, la nazionalità sarda per tutti i cittadini sardi, indipendentemente dalla loro residenza e provenienza, è riconosciuta al pari della nazionalità italiana.

L'acquisizione, conservazione e perdita della nazionalità sarda, al pari della sua tutela, è regolata con legge del Parlamento sardo che si conforma agli stessi requisiti richiesti dalle leggi dello Stato per la nazionalità italiana.

Art. 8

Azioni positive

La Repubblica riconosce le cause storiche, economiche e politiche della disuguaglianza fra la Sardegna e il complesso delle regioni continentali e garantisce alla Regione autonoma, perché le amministri, le risorse necessarie al suo benessere economico, sociale e culturale.

TITOLO I
La Regione autonoma di Sardegna

CAPO I
Poteri autonomisti

Art. 9

Competenze

La Regione autonoma ha esclusiva competenza e potestà legislativa nelle materie di proprio interesse, nel rispetto dei principi della sussidiarietà, della solidarietà fra i popoli europei e della leale collaborazione tra le nazionalità e le regioni che convivono nella Repubblica italiana, in armonia con la Costituzione repubblicana, le norme dell'Unione Europea e gli obblighi internazionali.

La Regione non ha competenza in materia di:

- a. difesa militare del territorio dello Stato;
- b. moneta;
- c. amministrazione della giustizia;
- d. rapporti diplomatici con stati terzi.

La Sardegna ha soggettività internazionale nei rapporti con l'Unione europea secondo quanto stabilisce la presente Costituzione.

La Regione istituisce propri Uffici negli Stati terzi e con i loro enti territoriali con i quali abbia interesse ad instaurare rapporti commerciali e culturali.

Art. 10

La Regione Autonoma della Sardegna

1) La Regione Autonoma della Sardegna è l'organismo politico di autogoverno della Nazione sarda, attraverso il quale essa esprime istituzionalmente la propria identità ed esercita i propri poteri d'autonomia speciale.

2) Spetta alla Regione l'esecuzione delle leggi dello Stato.

Art. 11

Organi della Regione

1) Sono organi della Regione autonoma della Sardegna:

- Il Parlamento sardo;
- Il Governo della Sardegna e il Governatore.

Art. 12

Il Parlamento sardo

1) Il Parlamento sardo rappresenta il popolo sardo.

Statuto speciale della Sardegna

E' composto da 60 Deputati; comprende il Governatore e il Vicegovernatore, che vengono eletti nella Circoscrizione elettorale regionale, e 58 Deputati eletti nelle Circoscrizioni elettorali provinciali.

Sono eletti Governatore e Vicegovernatore della Regione i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi sommando i voti direttamente ottenuti nella Circoscrizione elettorale regionale a quelli complessivamente acquisiti, nelle Circoscrizioni elettorali provinciali, dalla lista o raggruppamento di liste che li hanno espressi.

Le votazioni per l'elezione del Governatore e del Vicegovernatore della Regione, che si presentano abbinati alle elezioni, e quelle per i 58 Deputati sono effettuate con una unica scheda nella quale non è consentito esprimere, pena la nullità, voti disgiunti.

2) I seggi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sono assegnati in modo da garantire alla lista o alle coalizioni di liste che hanno conseguito il maggior numero di consensi una rappresentanza nel Parlamento, compresi il Governatore e il Vicegovernatore, di almeno 35 Deputati.

3) All'atto della presentazione delle liste dei candidati nelle Circoscrizioni regionali e Provinciali i rappresentanti delle liste e delle coalizioni di liste consegnano ai competenti uffici elettorali e del Parlamento della Sardegna un documento, debitamente certificato, contenente dettagliatamente il programma di Governo che, in caso di successo elettorale, le stesse si impegnano a realizzare.

4) Il Parlamento gode di autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa.

Art. 13

Elettorato attivo e passivo

1) E' elettore chi è iscritto alle liste elettorali della Regione. Sono eleggibili i nati in Sardegna e chi è in possesso della residenza in un comune della Regione da almeno cinque anni

Art. 14

Incompatibilità e decadenza

1) L'ufficio di Deputato del Parlamento della Sardegna, con l'eccezione dei Sindaci, degli Assessori e dei Consiglieri dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, elettiva e di governo.

2) I Deputati del Parlamento della Sardegna eletti o nominati ad altra carica pubblica decadono automaticamente dalla loro funzione nel decimo giorno successivo alla proclamazione ufficiale della loro elezione o nomina. Da tale termine il Parlamento provvede, nella prima riunione utile, alla loro sostituzione.

Art. 15

Durata in carica del Parlamento

1) Il Parlamento della Sardegna è eletto per cinque anni.

2) Le elezioni del nuovo Parlamento sono indette dal Governatore della Regione e dovranno aver luogo in un periodo compreso tra il 10 aprile e il 30 maggio dell'anno di scadenza della Legislatura. Il decreto di indizioni del-

Statuto speciale della Sardegna

le elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni.

- 3) Il nuovo Parlamento si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Governatore della Regione in carica.

Art. 16

Competenze del Parlamento

- 1) Il Parlamento della Sardegna è l'organo legislativo della Regione, rappresenta l'unità della Nazione sarda e del suo popolo e ne esprime la volontà. Promuove l'azione politica della Regione ed è garante della realizzazione del programma del Governo regionale del quale annualmente e formalmente ne verifica l'attuazione.

Art. 17

Organi del Parlamento

- 1) Sono organi del Parlamento sardo:
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio di Presidenza;
 - Le Commissioni permanenti;
 - La Conferenza dei Capi gruppo e i Gruppi consiliari.
- 2) Il Presidente, il Consiglio di presidenza e le Commissioni permanenti sono eletti con le modalità previste dal Regolamento interno del Parlamento adottato a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

Art. 18

Compiti del Presidente del Parlamento

- 1) Il Presidente è l'oratore ufficiale del Parlamento, ne dirige i lavori. E' il garante dell'applicazione e del rispetto del Regolamento, si pronuncia sulla ricevibilità dei progetti di legge verificando che gli stessi, anche nelle fasi di discussione e approvazione, non contengano aspetti in contrasto con la Costituzione repubblicana, con lo Statuto, con la normativa Comunitaria, e siano, inoltre, dotati di adeguata, certa e documentata copertura finanziaria e amministrativa e di esplicito e formale coordinamento con la legislazione regionale vigente.
- 2) I Progetti di legge approvati dal Parlamento sono trasmessi dal Presidente dello stesso, entro sette giorni dalla loro approvazione, con la certificazione del rispetto di quanto previsto nel comma precedente e della regolarità delle procedure legislative seguite, al Presidente della Giunta regionale per la promulgazione.
- 3) Qualora il Presidente del Parlamento ritenga che i provvedimenti approvati dall'Assemblea siano in contrasto con quanto previsto nel primo comma del presente articolo rinvia gli stessi ai competenti organi del Parlamento per un riesame; nel caso di integrale riapprovazione del testo trasmette, comunque, gli stessi al Governatore per la promulgazione.
- 4) Il Presidente si astiene nelle votazioni.

CAPO II

Funzioni del Parlamento

Art. 19

Prerogative dei Deputati

- 1) Il Parlamento sardo è inviolabile, i suoi Deputati hanno le stesse prerogative dei Parlamentari della Repubblica.
- 2) Ogni componente dell'Assemblea rappresenta il Popolo sardo ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 20

Iniziativa legislativa

- 1) L'iniziativa legislativa spetta ai Deputati del Parlamento, alla Giunta regionale, ai Consigli Provinciali, ai Consigli Comunali, che singolarmente o complessivamente rappresentino una popolazione di almeno 10000 abitanti, e al popolo sardo con proposte firmate da 10000 elettori.
- 2) I progetti di legge dichiarati formalmente ricevibili sono trasmessi dal Presidente del Parlamento, per l'istruttoria preliminare, alle Commissioni permanenti, al termine della quale sono inviati all'Assemblea che li esamina e li approva articolo per articolo e, complessivamente, con votazione finale.

Art. 21

Giuramento dei Deputati

- 1) Il Governatore e il Vicegovernatore della Regione, e i deputati eletti, nelle prima seduta della legislatura, prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione Repubblica e allo Statuto della Regione autonoma della Sardegna e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene del Popolo sardo.

Art. 22

Riunioni obbligatorie e straordinarie del Parlamento

- 1) Il Parlamento della Sardegna si riunisce di diritto nei primi giorni non festivi dei mesi di febbraio, giugno e ottobre.
- 2) Si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Governatore della Regione o di un quarto dei suoi componenti.
- 3) Il Parlamento è convocato con le modalità previste nel Regolamento.

Art. 23

Validità delle deliberazioni del Parlamento

- 1) Le deliberazioni del Parlamento della Sardegna non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi

componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 24

Pubblicità delle sedute

- 1) Le sedute del Parlamento sono pubbliche. Il Parlamento, tuttavia, per la trattazione di particolari problemi può deliberare, con voto unanime dei suoi componenti, di riunirsi in seduta segreta.

Art. 25

Approvazione dei documenti contabili annuali e pluriennali

- 1) Il Parlamento approva ogni anno, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione annuale e pluriennale presentati dalla Giunta regionale.
- 2) L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per un periodo non superiore a due mesi e comunque entro e non oltre il 1 marzo dell'anno successivo.
- 3) Il Parlamento approva ogni anno, entro il mese di giugno, il rendiconto della Regione dell'anno precedente.
- 4) La mancata approvazione del bilancio o del rendiconto nei termini previsti dal presente Statuto comporta l'automatizzata decadenza del Parlamento sardo.
- 5) Nel caso di scioglimento del Parlamento, la gestione finanziaria della Regione, fino all'insediamento del nuovo Parlamento e della Giunta, è affidata, per la sola ordinaria amministrazione e per far fronte alle spese urgenti, non prevedibili e non rimandabili al Governatore che dovrà attenersi alle previsioni del Bilancio dell'anno precedente.

CAPO III

Funzioni del Governo

Art. 26

Il governo della Regione autonoma.

Il Governatore e il Governo sono organi esecutivi della Regione.

Il Governo è l'organo esecutivo della Regione. Ad esso spettano le funzioni esecutive e regolamentari.

Il Governatore presiede, dirige e coordina l'attività del Governo.

Il numero e le attribuzioni dei singoli Ministri e Ministeri vengono stabiliti dalla legge statutaria.

Art. 27

Il Governatore

Il Governatore è il rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna.

E' eletto a suffragio diretto, universale e segreto. Con legge regionale viene disciplinata la sua elezione contestual-

Statuto speciale della Sardegna

mente al rinnovo del Parlamento, nel rispetto della presente Costituzione sarda.
Nomina e revoca i Ministri del suo Governo.

Art. 28

Decadenza dalla carica di Governatore

Il Governatore decade dalla carica per:

- dimissioni;
- a seguito dell'approvazione, con voto dei due terzi del Parlamento sardo, di una mozione di sfiducia, in base al procedimento definito con Regolamento interno;
- per impedimento permanente che lo renda inabile all'esercizio della carica, accertato dal Tribunale di Cassazione su richiesta del Parlamento sardo.

Art. 29

Il Vicegovernatore

Il Vicegovernatore viene eletto contestualmente al Governatore della Regione Autonoma della Sardegna.
Il Vicegovernatore fa parte del Governo regionale. Al suo interno svolge la funzione di Ministro per l'Attuazione del Programma di Governo e subentra al Governatore in caso di sua decadenza.

Art. 30

I Ministri

Ogni singolo Ministro è responsabile degli atti compiuti in tutte le materie di sua competenza e collegialmente per gli atti compiuti dal Governo.

Ogni singolo Ministro può essere sfiduciato e dichiarato decaduto con voto motivato e a maggioranza assoluta da parte del Parlamento.

A seguito di dimissioni, di revoca dell'incarico da parte del Governatore, o di sfiducia da parte del Parlamento di un Ministro, entro 15 giorni il Governatore provvede alla sostituzione, dandone formale comunicazione al Parlamento che, nella prima seduta prevista, attiva le procedure per il giuramento del nuovo Ministro.

Art. 31

Legge statutaria

Una legge statutaria, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento sardo, dovrà essere adottata entro sei mesi dalla promulgazione del presente Statuto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (norma transitoria di perentorietà).

La legge deve contenere disposizioni in materia di:

- numero ed attribuzioni dei Ministeri del Governo;
- disciplina organica delle incompatibilità e incandidabilità sia dei parlamentari che dei Ministri del Governo;
- disciplina organica dei referendum consultivo, abrogativo e propositivo;
- procedimenti speciali di approvazione delle direttive comunitarie;
- disciplina organica degli accordi con le altre Regioni italiane ed europee nelle materie di competenza della regione;
- disciplina organica della sostituzione del Governatore con il Vicegovernatore nei casi stabiliti dalla seguente Costituzione;
- organizzazione e disciplina delle autonomie locali.

Statuto speciale della Sardegna

(Prevedere termini indizioni referendum abrogativo.)

Art. 32

Scioglimento del Parlamento

Il Parlamento è sciolto:

- quando si dimette la maggioranza dei suoi componenti;
- quando viene meno la maggioranza che nelle elezioni ha espresso il Governatore e il Vicegovernatore della Regione;
- nel caso di violazioni della Costituzione repubblicana, del presente Statuto e della legislazione vigente;
- nel caso in cui non abbia rispettato le scadenze di pronunciamento obbligatorio previste da leggi nazionali o regionali o quando non provveda, entro 40 giorni, all'adeguamento di norme di leggi regionali, dichiarate incostituzionali da sentenze emesse dalla Corte Costituzionale;
- per dimissioni del Vicegovernatore subentrato al Governatore;
- per impedimento permanente del Vicegovernatore che lo renda inabile all'esercizio della carica, accertato dal Tribunale di Cassazione su richiesta del Parlamento sardo.

Art. 33

Partecipazione del Governo della Regione autonoma alle sedute parlamentari

I componenti del Governo della Regione Autonoma hanno diritto a partecipare alle sedute del Parlamento sardo e delle Commissioni permanenti anche qualora non ne facciano parte.

Art. 34

Decreti legge

Il Governo regionale non può, senza delegazione del Parlamento sardo, emanare decreti che abbiano valore di legge.

Quando in casi eccezionali di necessità e di urgenza, il Governo regionale adotta un decreto legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione al Parlamento sardo che, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione. Il Parlamento sardo può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I decreti legge non approvati dal Parlamento sardo non possono essere reiterati.

CAPO IV

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 35

Finanze

Statuto speciale della Sardegna

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quelle dello Stato e dell'Unione Europea, in armonia con i principi della solidarietà e della sussidiarietà, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 36 Federalismo fiscale

La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e in attuazione dell'autonomia finanziaria, in armonia con l'art. 119 della Costituzione repubblicana, con apposita legge approvata dal Parlamento della Sardegna con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, definisce il regime delle sue entrate fiscali, istituendo tributi propri e adottando quelli statali vigenti, esigibili nel territorio regionale.

Per ciascun tributo sono definite caratteristiche generali, modalità di riscossione, soggetti obbligati ed esentati e relative misure.

In attesa della legge regionale di cui ai commi precedenti, la potestà sull'accertamento e riscossione di tutte le imposte vigenti istituite con legge dello Stato è competenza della Regione Sardegna.

Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, d'intesa fra Regione e Stato è definita la quota degli introiti fiscali percepiti nel territorio regionale da trasferire allo Stato a titolo di partecipazione alle spese di competenza dello Stato.

Art. 37 Interventi per la rinascita economica

La Regione al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola con il concorso dell'Unione Europea e dello Stato:

- approva il Piano generale delle infrastrutture;
- istituisce la zona franca coincidente col suo territorio;
- disciplina un sistema di effettiva ed illimitata continuità territoriale per i trasporti delle persone e delle merci da e per la Sardegna con la Penisola italiana e i Paesi dell'Unione Europea;
- d'intesa con l'Unione Europea dispone aiuti economici alle imprese operanti nel territorio regionale per agevolare la ricerca tecnologica, gli insediamenti produttivi, la creazione e la commercializzazione dei prodotti isolani nei mercati italiani ed internazionali.
- Approva un piano permanente, sostenuto da risorse finanziarie statali, da aggiornare ogni cinque anni, per favorire la Rinascita culturale, sociale ed economica dell'isola. Tale piano, gestito dalla Regione, deve essere finalizzato alla progressiva eliminazione delle diseconomie conseguenti alla condizione di insularità, del ritardo socio-economico e infrastrutturale rispetto alla media dello Stato e come sostegno alla tutela e valorizzazione dell'identità nazionale della Sardegna.

Art. 38 Partecipazione alla difesa della Repubblica

La Regione per l'uso da parte dell'amministrazione militare di parti del territorio dell'isola, come valorizzazione economica del contributo della Sardegna alla difesa e sicurezza dello Stato e nel quadro delle sue alleanze militari ed impegni internazionali, predispose ed attua con risorse dello Stato uno specifico piano quinquennale di investimenti produttivi e finanziamenti in conto capitale inseriti nel Piano di Rinascita di cui all'articolo precedente.

Titolo II

Sistema delle Autonomie Locali

Art. 39

Federalismo Interno

La Regione Autonoma della Sardegna è costituita dai Comuni e dalle Province quali forme di aggregazione e di associazione dei singoli Comuni.

La Regione Autonoma promuove la valorizzazione dei Comuni montani.

Art. 40

Funzioni Amministrative

Le funzioni amministrative spettano ai Comuni, salvo che per ragioni di esercizio unitario, siano assolve dalle Province o dalla Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Art. 41

Autonomia Finanziaria

Gli enti locali godono di autonomia finanziaria e di spesa.

Hanno autonomia fiscale, nei limiti della legge regionale.

Godono di contributi di trasferimento dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea.

Copartecipano al gettito delle imposte riscosse nel proprio territorio.

Art. 42

I Comuni

I Comuni sono il nucleo dell'autogoverno del popolo sardo e amministrano nel nome e per conto della loro comunità.

La Regione Autonoma garantisce l'autonomia dei Comuni che la esercitano nel rispetto della presente Costituzione sarda e degli indirizzi della Regione. La legge del Parlamento sardo disciplina la ripartizione delle risorse, rispettando come valore fondamentale l'esistenza dei piccoli Comuni.

La Regione incentiva l'associazione fra i Comuni.

I Comuni, autonomamente, possono fondersi, o formare associazioni o unioni dei Comuni per l'esercizio delle proprie funzioni nelle forme stabilite dalla legge regionale.

Il Parlamento sardo disciplina con legge propria l'elezione delle Amministrazioni comunali.

Art. 43

Le Province

Le Province sono enti intermedi eletti in secondo grado, espressione dei sindaci della zona. La legge statutaria ne determina organi, funzioni, operatività e modalità di elezione.

TITOLO III

Rapporti della Regione autonoma con lo Stato centrale e con l'Unione europea

Art. 44

Partecipazione al Consiglio dei ministri

Il Governatore della Regione Autonoma partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri con rango di ministro e con voto deliberativo qualora siano in discussione norme legislative in materia di competenza dello Stato applicabili al territorio della Sardegna.

Identica potestà il Governatore esercita nei comitati interministeriali limitatamente ai provvedimenti di competenza dello Stato applicabili al territorio della Sardegna.

Art. 45

Iniziativa legislativa della Regione autonoma

Il Parlamento sardo può presentare alle camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione autonoma.

Il Governo sardo, quando constati che l'applicazione di un provvedimento dello Stato risulti dannoso all'Isola, può richiederne la sospensione in Sardegna.

Tale richiesta obbliga il Governo della Repubblica al riesame dell'atto sospeso o alla decretazione di inapplicabilità nel territorio della Sardegna.

Art. 46

Soggettività nell'Unione Europea

La Regione Autonoma partecipa, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea.

Il Governatore della Regione autonoma prende parte con voto deliberante al Consiglio dei ministri europei quando siano in discussione provvedimenti e norme che riguardano direttamente la Sardegna.

Il Governatore della Regione autonoma, o un Ministro del Governo sardo da lui delegato, partecipa agli atti preparatori di norme e provvedimenti riguardanti direttamente la Sardegna concernenti materie di competenza della Regione autonoma.

La Regione Autonoma della Sardegna, in ragione delle sue peculiarità storiche, geografiche e politiche così come riconosciute dallo Statuto di autonomia speciale adottato nel 1948 e in armonia con il Preambolo e la presente Carta statutaria, richiede il riconoscimento del diritto di tribuna nelle sedute del Parlamento europeo.

Art. 47

Esecuzione dei trattati

Spetta alla Regione autonoma l'esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali, nei limiti delle competenze ad essa attribuite dalla presente Costituzione Sarda.

Art.48

Ricorsi alla Corte costituzionale

Con deliberazione assunta a maggioranza dei deputati assegnati, il Parlamento sardo:

- a. propone ricorso di incostituzionalità e si costituisce innanzi alla Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione previsti dalla Costituzione della Repubblica;
- b. autorizza il Governo regionale a presentare richiesta per conflitto di attribuzione ed a costituirsi innanzi alla Corte costituzionale.

Art. 49

Consulta statutaria

È istituita con legge del Parlamento sardo, che la disciplina, la Consulta statutaria con il compito di decidere sulla compatibilità delle leggi del Parlamento sardo con la presente Costituzione e di dirimere i contrasti eventualmente sopravvenuti fra la Regione autonoma, i Comuni, le Province e fra gli enti del sistema autonomista.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 50

Iniziativa di revisione

L'iniziativa della revisione compete al Parlamento sardo, al Governo della Regione autonoma e al popolo sardo.

Art. 51

Costituzione del Parlamento in Assemblea costituente

Qualora riguardi le relazioni della Regione autonoma con lo Stato, la proposta di revisione:

- a. deve essere approvata dal Parlamento sardo, costituitosi in Assemblea costituente del popolo sardo con la integrazione nell'Assemblea della Consulta delle autonomie e dei candidati al Parlamento sardo che, nella legislatura in corso, avrebbero potuto essere eletti in virtù di una elezione proporzionale; l'approvazione avviene con la maggioranza di due terzi dell'Assemblea del popolo sardo;
- b. deve essere sottoposta a referendum confermativo da parte dei cittadini sardi che godano dell'elettorato attivo, ove non sia approvata dai quattro quinti della Assemblea costituente del popolo sardo;
- c. dev'essere sottoposta, sia in caso di approvazione definitiva sia in caso di conferma referendaria, alla ratifica del Parlamento della Repubblica.

Art. 52

Modifiche dell'organizzazione dei poteri

Qualora abbia per oggetto modifiche all'organizzazione dei poteri della Regione autonoma, la proposta di revisione deve essere approvata dall'Assemblea costituente del popolo sardo nel caso di devoluzione di competenze allo Stato e inviata, se il caso dopo referendum confermativo, al Parlamento della Repubblica che entro trenta giorni dalla trasmissione può esaminarla; qualora il Parlamento non proceda all'esame entro il predetto termine, la proposta si intende respinta.

La costituzione della Nazione sarda in Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito della Repubblica italiana non cancella i suoi diritti storici.

